

STATUTO

Art. 1 – Denominazione

È costituita, con sede in Moncalieri, Via Tenivelli n. 29 un'Associazione denominata **“CHIAMPARINO PRESIDENTE”** ed utilizza il contrassegno costituito da un cerchio contornato da un bordo di colore nero. Al suo interno, su fondo bianco è riportata la scritta **“CHIAMPARINO PRESIDENTE”** in stampatello maiuscolo grassetto di colore rosso mattone. L'Associazione ha durata illimitata, dalla registrazione dell'Atto costitutivo.

Art. 2 – Finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue i seguenti fini:

- sostenere la candidatura di Sergio Chiamparino, per l'elezione a Presidente della Regione Piemonte alle prossime Elezioni Regionali del 2019, promuovendo sia il programma elettorale che tutte le manifestazioni ed iniziative di ogni genere a supporto della lista regionale di cui Sergio Chiamparino è capolista e candidato Presidente.
- reperire, nel pieno rispetto della normativa vigente, i finanziamenti necessari a sostenere la campagna elettorale della lista regionale avente Sergio Chiamparino quale candidato Presidente della Regione Piemonte.

Art. 3 - Attività

L'Associazione, per il raggiungimento delle finalità sopra indicate, si propone di svolgere le seguenti attività:

- incontri di studio e lavoro;
- momenti di confronto;
- organizzazione di convegni, iniziative pubbliche, comizi, spettacoli ed eventi connessi alla campagna elettorale per le elezioni regionali del Piemonte 2019;
- curare pubblicazioni a stampa e su supporto informatico, audiovisivo e via web
- qualsiasi attività necessaria od utile alla realizzazione degli scopi sociali, purché in maniera diretta o indiretta attinente, coerente e funzionale agli scopi dell'Associazione.

Art. 4 – Soci

Possono essere soci tutti coloro che presentino domanda al Consiglio Direttivo, con dati anagrafici, residenza, codice fiscale.

L'adesione all'Associazione dei nuovi soci ha effetto dopo la loro accettazione insindacabile da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 5 – Contributi associativi

Può essere stabilita una quota associativa, con decisione deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 – Cessazione dei soci

I soci cessano di appartenere all'Associazione per: decadenza, recesso ed esclusione.

Decade da socio chi non è in regola con il versamento della quota associativa annuale e chi non intenda più partecipare alla vita dell'Associazione.

Il recesso è volontario e deve essere comunicato per iscritto ed ha effetto il primo giorno del mese successivo.

Può essere escluso il socio che:

- svolga un 'attività in contrasto con l'Associazione e i suoi dirigenti, le sue finalità e le sue norme statutarie

- non osservi il regolamento interno e le deliberazioni regolarmente assunte dagli organi sociali competenti
- non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione.

L'esclusione è disposta dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta e deve essere comunicata al socio con motivazione e con l'assegnazione di 10 giorni per eventuali controdeduzioni.

Art. 7 – Patrimonio ed esercizio sociale

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle contribuzioni dei soci;
- dalle liberalità a favore dell'Associazione a favore della campagna elettorale della lista regionale a sostegno della candidatura di Sergio Chiamparino a Presidente della Regione Piemonte;
- dai proventi delle eventuali iniziative promosse dal Consiglio;
- da ogni altro provento che le affluisca per il conseguimento dei suoi scopi sociali.

Spetta al Consiglio Direttivo decidere dell'utilizzo delle entrate e del patrimonio, nel rispetto delle vigenti leggi in tema di finanziamenti e spese elettorali.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 8 – Organi

Gli organi sociali sono:

- L'assemblea degli Associati
- Il consiglio direttivo
- Il presidente ed il vice presidente

Art. 9 – Assemblea

L'assemblea generale degli Associati è costituita da tutti i soci ognuno dei quali ha diritto di voto. Si riunisce almeno una volta l'anno.

Compiti dell'assemblea sono:

- l'approvazione del bilancio consuntivo entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio e del bilancio preventivo
- la deliberazione sugli oggetti attinenti la gestione sociale che il Consiglio Direttivo sottopone al suo esame e che divengono vincolanti per il Consiglio direttivo
- la revoca, possibile in ogni momento, dei membri del Consiglio Direttivo
- la nomina dei componenti del Consiglio direttivo, determinandone il numero dei membri e la durata della carica
- le modifiche dello Statuto e dei regolamenti come previsto dall'Art 12
- lo scioglimento dell'Associazione

L'assemblea è convocata dal Presidente con una lettera contenente l'ordine del giorno da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea al domicilio dei soci.

Il Consiglio Direttivo o un terzo dei soci aventi diritto di voto possono richiedere la convocazione dell'assemblea.

L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno aventi diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Le deliberazioni sia in prima che in seconda convocazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 10 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri eletti dall'assemblea tra i soci, che all'atto della nomina ne determina pure il numero.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per il tempo stabilito dall'Assemblea dei soci e può essere sempre rieletto.

Esercita tutti i poteri di straordinaria amministrazione, in particolare:

- elabora il programma annuale di attività;
- coordina e gestisce le attività dell'Associazione e predispone i bilanci annuali;
- elegge nel proprio ambito il Presidente e l'eventuale Vicepresidente;
- affida particolari mansioni ad uno o più dei suoi membri od anche ad altri soci, determinandone i limiti nelle delibere di delega;
- convoca le assemblee;
- amministra il patrimonio sociale- svolge tutto quanto è necessario per far funzionare con regolarità l'Associazione

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, mediante avviso scritto, contenente l'ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo con la stessa procedura può essere convocato da almeno due terzi dei suoi membri.

Le adunanze sono valide quanto intervenga la maggioranza dei componenti e le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, tranne che per le modifiche statutarie che necessitano della maggioranza dei due terzi dei presenti.

Art. 11 – Il Presidente

Il Presidente, eletto dal consiglio direttivo, è il rappresentante generale dell'associazione di fronte a terzi e in giudizio ed ha la firma sociale sia per le operazioni di ordinaria che di straordinaria amministrazione ed ha poteri autonomi per tutti gli atti di ordinaria amministrazione. Il Presidente, nell'ambito dei propri poteri, è altresì il soggetto facente le funzioni di rappresentante della lista regionale a sostegno della candidatura di Sergio Chiamparino a Presidente della Regione Piemonte alle elezioni regionali del 2019, a tutti fini di legge ed in particolare per quanto concerne le formalità connesse alla presentazione del conto consuntivo relativo alle spese sostenute in campagna elettorale ed ai relativi finanziamenti ricevuti.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli associati. In sua assenza o impedimento le sue mansioni sono attribuite al Vicepresidente, che può essere eletto dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica il tempo previsto dall'Art. 10, secondo comma, riguardante il Consiglio direttivo.

Art. 12 – Modifica dello Statuto

Le proposte di modifica del presente statuto devono essere preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo, dopodiché verranno sottoposte all'Assemblea e saranno approvate con il consenso dei due terzi dei soci presenti.

Art. 13 – Estinzione dell'Associazione

L'Assemblea, con le procedure e le maggioranze di cui all'articolo precedente, può deliberare lo scioglimento dell'Associazione e disporre circa la devoluzione del patrimonio ad altre Associazioni o Enti senza scopo di lucro, aventi scopo analogo, affine o connesso a quello dell'Associazione, escludendo comunque il rimborso ai soci.